

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 novembre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 del Consiglio, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 del Consiglio, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, inserita nell'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (comunitaria 2004).

La necessità dell'intervento legislativo nasce dalla esigenza di garantire che le procedure relative al coinvolgimento dei lavoratori siano rispettate in tutte le ipotesi in cui vengano costituite Società Cooperative Europee con sede in Italia, al fine di consentire una contemporanea entrata in vigore dei principi del regolamento comunitario 1435/2003/CE.

Il testo tiene conto dell'Avviso Comune siglato dalle parti sociali in data 28 settembre 2006, con l'intento di giungere ad una posizione condivisa in merito all'attuazione delle disposizioni comunitarie in esame.

In particolare, in ordine ai contenuti dello schema di decreto legislativo si osserva che:

- **l'art. 1** fissa l'oggetto del provvedimento;
- **l'art. 2** fornisce le definizioni, tra cui quelle di società cooperativa europea, di rappresentanti dei lavoratori, di organo di rappresentanza dei lavoratori, di delegazione speciale di negoziazione, di coinvolgimento dei lavoratori, comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione;
- **l'art. 3** fissa le procedure per la istituzione di una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate, nei casi di costituzione di una società cooperativa europea; le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati, sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti che forniscono le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire alla delegazione speciale di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni. In particolare, le entità giuridiche partecipanti prendono a proprio carico, salvo diverso accordo con la delegazione speciale di negoziazione, le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, le spese relative ad un esperto, le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza.
- **l'art. 4** disciplina i contenuti dell'accordo che viene negoziato tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di

negoziazione definendo, tra l'altro, il campo d'applicazione dell'accordo stesso, la composizione, il numero dei membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza, le risorse finanziarie e materiali, la data di entrata in vigore dell'accordo.

- **l'art. 5** individua la durata possibile dei negoziati;
- **l'art. 6** stabilisce quale sia la legge applicabile alla procedura di negoziazione;
- **l'art. 7** detta i casi e le condizioni di applicabilità delle disposizioni di riferimento previste dall'Allegato, che interviene qualora: a) le parti abbiano in tal senso deciso; b) non si sia raggiunto l'accordo entro i termini sopra indicati dall'articolo 5;
- **l'art. 8** fissa le procedure di istituzione di una delegazione speciale di negoziazione nel caso di una società cooperativa europea costituita esclusivamente da persone fisiche o da una sola persona giuridica e da persone fisiche;
- **l'art. 9** definisce le modalità di partecipazione dei lavoratori della società cooperativa europea ovvero dei loro rappresentanti alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali;
- **l'art. 10** disciplina gli obblighi di segretezza e riservatezza;
- **l'art. 11** detta i principi ispiratori per il buon andamento dei rapporti tra l'organo competente della SCE, con l'organo di rappresentanza dei lavoratori o con i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori;
- **l'art. 12** interviene in materia di tutele per i rappresentanti dei lavoratori, disponendo che agli stessi vengano assicurate le medesime garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge o contratti collettivi applicabili negli Stati membri in cui i rappresentanti stessi sono impiegati;
- **l'art. 13** interviene in materia di sviamento delle procedure, qualora a seguito di modifiche sostanziali dopo la registrazione di una società cooperativa europea, i rappresentanti siano privati dei loro diritti di coinvolgimento, prevedendo la messa in opera di un nuovo negoziato;
- **l'art. 14** istituisce un Comitato tecnico, preposto ad attività di verifica degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo, costituito da rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, del Ministero per lo Sviluppo Economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Dipartimento per i

diritti e le pari opportunità; istituisce altresì un Gruppo tecnico composto da membri nominati dalle parti sociali, preposto ad attività di osservatorio e monitoraggio dello stato di applicazione del presente decreto legislativo. Il Comitato e il Gruppo tecnico restano in carica per la durata di tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una relazione di fine mandato ai fini dell'eventuale proroga degli organismi medesimi.

La partecipazione al Comitato tecnico e al Gruppo tecnico non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese, coerentemente con il disposto dall'art. 29 del decreto legge 223/2006, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

- **l'art 15** fissa le interazioni tra la introducenda disciplina e la normativa sul comitato aziendale europeo di cui al decreto legislativo 2 aprile 2002 n. 74.

- **l'art. 16** reca la clausola di invarianza della spesa.

- **l'allegato** detta infine le disposizioni di riferimento, cui si deve ricorrere nei casi individuati dall'articolo 7 suddivise in tre sezioni: parte prima) composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori; parte seconda) disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione; parte terza) disposizioni di riferimento per la partecipazione.

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

a) Necessità dell'intervento normativo

La legge 18 aprile 2005, n. 62, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004", prevedeva una delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2003/72/CE del 22 luglio 2003 del Consiglio, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, da esercitare entro il 18 agosto 2006, inserendo la direttiva stessa nell'Allegato B). Trattasi di obbligo discendente dall'appartenenza all'Unione Europea.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il decreto proposto dà attuazione alla citata direttiva, introducendo nella legislazione nazionale specifiche norme che, nel regolamentare lo statuto della società cooperativa europea, intervengono in ordine alle procedure di coinvolgimento dei lavoratori.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, trattandosi di recepimento conforme di direttiva.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Lo schema di disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni incidendo in materia di Ordinamento civile e, pertanto, ai sensi del Titolo V della Costituzione, articolo 117, di competenza esclusiva dello Stato.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Lo schema, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

2. elementi di *drafting* e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Viene introdotta la definizione di *Società Cooperativa Europea e Delegazione Speciale di negoziazione*.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto

i riferimenti normativi che figurano nello schema sono corretti.

3. Analisi dell'impatto della regolamentazione

a) ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

L'intervento coinvolge le costituenti società cooperative europee, ai sensi del regolamento 1435/2003/CE, disciplinandone gli aspetti relativi al coinvolgimento dei lavoratori. I soggetti destinatari sono, pertanto, i lavoratori delle società cooperative, i loro rappresentanti sindacali, gli organi di amministrazione delle società cooperative. Le amministrazioni coinvolte sono gli uffici che presiedono alla tenuta dei registri relativi alla iscrizione delle società cooperative.

b) obiettivi generali e specifici

l'obiettivo è la realizzazione di un quadro generale relativo al coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperative a livello europeo e la definizione delle modalità per l'esercizio dei diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

c) aree di criticità

non si rilevano aree di criticità

d) presupposti attinenti alla sfera finanziaria ed economica

sotto l'aspetto finanziario, le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

e) strumento tecnico normativo appropriato

come strumento normativo è stato individuato il decreto legislativo, in considerazione della peculiarità tecniche delle disposizioni recate.

Schema di decreto Legislativo recante attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Decreto Legislativo 2 aprile 2002, n. 74 recante "Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie";

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE)

Vista la direttiva 2003/72/CE Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge comunitaria 2004;

Visto l'articolo 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del (data)

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati...;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico.

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto legislativo disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attività delle società cooperative europee di seguito denominate "SCE", di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, di seguito denominato: «regolamento».

2. A tal fine sono stabilite modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori in ciascuna SCE, secondo la procedura di negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6 del presente decreto o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto, a quella prevista nell'allegato al presente decreto legislativo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "SCE", una società cooperativa costituita ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;
- b) "entità giuridiche partecipanti", le società, ai sensi dell'art. 48 del Trattato che istituisce la Comunità europea ivi comprese le cooperative, e gli altri enti giuridici partecipanti direttamente alla costituzione di una SCE;
- c) "affiliata di un'entità giuridica partecipante o di una SCE", un'impresa sulla quale l'entità giuridica o la SCE esercita un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;
- d) "affiliata o succursale interessata", la controllata o la sede secondaria di una società o di una entità giuridica partecipante, che è destinata a diventare controllata o sede secondaria di una SCE a decorrere dalla creazione di quest'ultima;
- e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi della legge, nonché dell' accordo interconfederale 13 settembre 1994, o dei contratti collettivi nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione;
- f) "organo di rappresentanza", l'organo di rappresentanza dei lavoratori costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali situate nella Comunità e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla SCE;
- g) "delegazione speciale di negoziazione", la delegazione istituita conformemente all'articolo 3 del presente decreto legislativo per negoziare con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 delle entità giuridiche partecipanti, ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE;
- h) "coinvolgimento dei lavoratori", qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa;
- i) "informazione", l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della SCE, ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003, sui problemi che riguardano la stessa SCE e qualsiasi affiliata o succursale della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che eccedono i poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalità e contenuti che consentano all'organo di rappresentanza dei lavoratori di procedere ad una valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare consultazioni con l'organo competente della SCE, ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003;

l) "consultazione", l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori e l'organo competente della SCE, ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003, con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente - un parere di cui si può tener conto nell'iter decisionale all'interno della SCE;

m) "partecipazione", l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di un'entità giuridica mediante:

1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entità giuridica;

2) il diritto di indicare i nominativi di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione dell'entità giuridica ovvero di opporvisi.

Art. 3

Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione nei casi di SCE costituite da almeno due entità giuridiche o mediante trasformazione

1. Gli organi di direzione o di amministrazione delle entità giuridiche partecipanti predispongono il progetto di costituzione di una SCE e prendono con tempestività le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identità delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate, nonché circa il numero di lavoratori, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.

2. A tal fine, nel rispetto del principio di non discriminazione, è istituita una delegazione speciale di negoziazione, rappresentativa dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti e delle affiliate o succursali interessate.

3. In occasione dell'elezione o della designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione occorre garantire che:

a) tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno stato membro dalle entità giuridiche partecipanti e dalle affiliate o succursali interessate, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato nell'insieme degli Stati membri;

b) tra di essi sia compreso almeno un rappresentante per ciascuna delle entità giuridiche partecipanti che impiega lavoratori con contratto di lavoro subordinato nello Stato membro interessato, senza che da ciò derivi un aumento del numero complessivo dei membri della delegazione speciale di negoziazione;

c) nel caso di una SCE costituita mediante fusione, siano presenti altri membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni cooperativa partecipante che è iscritta e abbia lavoratori con contratto di lavoro subordinato in tale Stato membro e della quale si propone la cessazione come entità giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SCE se:

1) il numero di detti membri supplementari non supera il 20% del numero dei membri designati in virtù della lettera a) del presente comma;

2) la composizione della delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei lavoratori interessati;

3) se il numero di tali cooperative è superiore a quello dei seggi supplementari disponibili di cui al punto 1), detti seggi supplementari sono attribuiti a cooperative di Stati membri diversi in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati.

4. In fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal fatto che siano o non siano lavoratori di una società partecipante o di una affiliata o succursale interessata. Se, in una entità giuridica partecipante, in una affiliata o in una succursale interessata è assente, per motivi indipendenti dalla volontà dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato alle entità giuridiche partecipanti, determinano le modalità di concorso dei lavoratori di detta entità, affiliata o succursale alla elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione;

5. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE. A tal fine, gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SCE, sino all'iscrizione di quest'ultima.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare tale accordo è composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno due Stati membri,

a) nel caso di una SCE da costituire mediante fusione, se la partecipazione comprende almeno il 25% del numero complessivo dei lavoratori delle cooperative partecipanti, o

b) nel caso di una SCE da costituire in qualsiasi altro modo, se la partecipazione comprende almeno il 50% del numero complessivo dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti.

7. Per riduzione dei diritti di partecipazione si intende una quota dei membri degli organi della SCE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del presente decreto legislativo, inferiore alla quota più elevata esistente nelle entità giuridiche partecipanti.

8. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali di livello comunitario, di assisterla nei lavori. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di informare dell'avvio dei negoziati i rappresentanti delle competenti organizzazioni sindacali esterne.

9. La delegazione speciale di negoziazione può decidere di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori in vigore negli Stati membri in cui la SCE ha dipendenti. Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo. Qualora venga presa tale decisione, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i negoziati è composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in almeno due Stati membri. Il presente comma non si applica nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, se la partecipazione è prevista nella cooperativa da trasformare. La delegazione speciale di negoziazione può nuovamente riunirsi su richiesta scritta di almeno il 10 % dei lavoratori della SCE, delle affiliate o succursali interessate, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale di negoziazione decide di riavviare i negoziati con la direzione, ma non è raggiunto alcun accordo, non si applica nessuna delle disposizioni di cui all'allegato del presente decreto legislativo.

10. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle entità giuridiche partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. Le entità giuridiche partecipanti, salvo diverso accordo con la delegazione speciale di negoziazione, sostengono le spese di cui all'allegato, parte seconda, lettera n) del presente decreto legislativo.

Art. 4

Contenuto dell'accordo

1. Gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SCE.
2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo quanto previsto dal comma 4, l'accordo stipulato tra gli organi competenti delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina:
 - a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
 - b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza che sarà l'interlocutore degli organi competenti della SCE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e succursali interessate;
 - c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dell'organo di rappresentanza;
 - d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
 - e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di rappresentanza. In particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, la SCE sostiene le spese di cui all'allegato, parte seconda lettera n);
 - f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o più procedure per l'informazione e la consultazione anziché un organo di rappresentanza, le modalità di attuazione di tali procedure;

g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalità per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalità compresi, a seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE che i lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare, raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dei lavoratori, nonché i loro diritti;

h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, compreso, ove opportuno, nel caso di modifiche strutturali intervenute nella SCE e nelle sue affiliate e succursali interessate in seguito alla creazione della SCE.

3. L'accordo non è soggetto, salvo disposizione contraria in esso contenuta, alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, lettera a), nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella cooperativa da trasformare in SCE.

5. L'accordo precisa le disposizioni sulla possibilità dei lavoratori di partecipare alle assemblee generali, separate o settoriali a norma dell'articolo 9 del presente decreto legislativo e dell'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1435/2003.

Art. 5

Durata dei negoziati

1. I negoziati iniziano subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

Art. 6

Legge applicabile alla procedura di negoziazione

1. La normativa applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto legislativo è quella dello Stato membro in cui deve situarsi la sede sociale della SCE. La società cooperativa registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'Amministrazione centrale con quella della sede sociale.

Art. 7

Disposizioni di riferimento

1. Le disposizioni di riferimento sul coinvolgimento dei lavoratori previste dall'allegato, trovano applicazione dalla data di iscrizione della SCE nel registro delle imprese:

a) qualora le parti abbiano deciso nel corso dei negoziati di avvalersi di tali disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei lavoratori nella costituenda SCE;

b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine di cui all'articolo 5, e

1) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 di ciascuna delle entità giuridiche partecipanti decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SCE e di proseguire quindi con l'iscrizione della SCE, e

2) la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione di cui all'articolo 3, comma 9 del presente decreto legislativo, di non aprire i negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di avvalersi delle norme in materia di consultazione ed informazione dei lavoratori vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui la SCE annovera lavoratori.

2. Le disposizioni di riferimento stabilite dalla legislazione dello Stato membro di iscrizione ai sensi della Parte terza dell'allegato si applicano soltanto nel caso:

a) di una SCE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applichino ad una cooperativa trasformata in SCE;

b) di una SCE costituita mediante fusione:

1) anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25% del numero complessivo di tutti i lavoratori delle entità giuridiche partecipanti;

2) anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue cooperative partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 25% del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato delle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso;

c) di una SCE costituita in qualsiasi altro modo:

1) anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50% del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entità giuridiche partecipanti;

2) anteriormente all'iscrizione della SCE, esista presso una o più delle sue entità giuridiche partecipanti una o più delle forme di partecipazione comprendente meno del 50% del numero complessivo di tutti i lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato dalle entità giuridiche partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.

3. Se presso le diverse entità giuridiche partecipanti esisteva più di una forma di partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale viene introdotta nella SCE. La delegazione speciale di negoziazione informa l'organo competente delle entità giuridiche partecipanti, di cui al Regolamento CE n. 1435/2003, della decisione adottata ai sensi del presente comma.

Articolo 8

Procedure per la costituzione della delegazione speciale di negoziazione applicabili alle SCE costituite esclusivamente da persone fisiche o da una sola persona giuridica e da persone fisiche.

1. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, almeno 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7 del presente decreto legislativo.
2. Nel caso di una SCE costituita esclusivamente da persone fisiche ovvero da una sola entità giuridica e da persone fisiche che impiegano, nel loro insieme, meno di 50 lavoratori, o che impiegano 50 o più lavoratori in un solo Stato membro, il coinvolgimento dei lavoratori è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
 - a) nella SCE stessa, si applicano le disposizioni dello Stato membro della sede sociale della SCE, applicabili ad altre entità dello stesso tipo;
 - b) nelle sue affiliate e succursali, si applicano le disposizioni dello Stato membro in cui esse sono situate, applicabili ad altre entità dello stesso tipo.
3. In caso di trasferimento in un altro Stato membro della sede sociale di una SCE soggetta a disposizioni per la partecipazione, continuano ad essere applicabili i diritti in materia di partecipazione dei lavoratori di livello almeno equivalente.
4. Se, dopo l'iscrizione di una SCE di cui al comma 2, almeno un terzo del numero totale dei lavoratori della SCE e delle affiliate e succursali in almeno due diversi Stati membri lo richiede, o se il numero totale di lavoratori raggiunge o supera 50 lavoratori in almeno due Stati membri, si applicano, le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7 del presente decreto legislativo. In tal caso i termini "entità giuridiche partecipanti" e "di affiliate o sedi interessate" sono sostituite rispettivamente dai termini "SCE" e "affiliate o succursali della SCE".

Art. 9

Partecipazione alle assemblee generali o alle assemblee separate o settoriali

1. Fatti salvi i limiti previsti dall'articolo 59, paragrafo 4 del regolamento CE n. 1435/2003, i lavoratori della SCE ovvero i loro rappresentanti sono ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto nei seguenti casi:
 - a) quando le parti convengono in tal senso nell'accordo di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo;
 - b) quando una cooperativa disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto si trasforma in una SCE;
 - c) quando, nel caso di una SCE non costituita mediante trasformazione, una cooperativa partecipante era disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti

erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto:

- 1) le parti non giungono all'accordo di cui all'articolo 4 entro i termini stabiliti dal successivo articolo 5 del presente decreto legislativo;
- 2) si applicano l'articolo 7, comma 1, lettera b) e la Parte terza dell'allegato del presente decreto legislativo;
- 3) la cooperativa partecipante disciplinata da un sistema secondo cui i lavoratori ovvero i loro rappresentanti erano ammessi a partecipare alle assemblee generali o, se esistevano, alle assemblee separate o settoriali con diritto di voto ha la più alta quota di partecipazione presente nelle cooperative partecipanti interessate prima dell'iscrizione della SCE, ai sensi dell'articolo 2, lettera m) del presente decreto legislativo.

Art. 10 **Segreto e riservatezza**

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza, nonché gli esperti che li assistono, non possono rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dal competente organo della SCE ai sensi del Regolamento CE 1435/2003 e delle entità giuridiche partecipanti. Tale divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal mandato. La stessa disposizione vale per i rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto dall'art. 12 del presente decreto legislativo, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.

2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE ai sensi del regolamento CE n. 1435/2003 o della entità giuridica partecipante situato in territorio italiano non è obbligato a comunicare ai membri di cui al comma 1 informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento della SCE, o eventualmente della entità giuridica partecipante o delle sue affiliate o succursali interessate, o da arrecare loro danno.

3. Resta ferma l'applicabilità della disciplina a tutela dei dati personali, prevista dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.

4. I membri della delegazione speciale di negoziazione o dell'organo di rappresentanza di cui al regolamento CE n. 1435/2003, in caso di rifiuto da parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE di fornire le informazioni richieste di cui al comma 2, possono adire il giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro ai sensi degli artt. 410 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Art. 11

Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

1. L'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di

amministrazione della SCE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.

Art.12

Tutela dei rappresentanti dei lavoratori

1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i rappresentanti dei lavoratori che svolgono le loro funzioni nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SCE e che sono impiegati con contratto di lavoro subordinato presso la SCE, le sue affiliate o succursali ovvero in una entità giuridica partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge ovvero dagli accordi e contratti collettivi vigenti nello Stato membro in cui sono impiegati.

2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 del presente articolo, tali tutele e garanzie comportano altresì il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni e, se previsto dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, il rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4 del presente decreto legislativo, tutti gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei lavoratori nella SCE, nelle sue affiliate o entità giuridiche partecipanti.

Art. 13

Sviamento della procedura

1. Qualora dopo la registrazione di una SCE intervengano modifiche sostanziali nella società cooperativa, nelle entità giuridiche partecipanti ovvero nelle affiliate o succursali interessate, effettuate al solo scopo di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento, è posto in essere un nuovo negoziato.

2. Il negoziato è avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle entità giuridiche partecipanti, delle affiliate o succursali interessate della SCE e si svolge secondo le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 del presente decreto legislativo, tenuto conto della situazione esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto legislativo.

Art. 14

Comitato tecnico di valutazione

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo è istituito presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale un Comitato tecnico composto da 5 membri, di cui: 1 rappresentante del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, 1 rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, 1 rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, 1 rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 1 rappresentante del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente. Il Comitato è preposto ad attività di verifica degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto legislativo.

2. Entro sei mesi dalla costituzione del Comitato di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, individua, con regolamento, le procedure amministrative per l'emanazione di provvedimenti autoritativi in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al

presente decreto legislativo. Il medesimo regolamento individua le modalità con cui la direzione delle succursali di una SCE e gli organi di vigilanza o di amministrazione delle affiliate di una entità giuridica partecipante o di una SCE nonché i rappresentanti dei lavoratori possono rivolgersi al Comitato di cui al comma 1 in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.

3. E' prevista la costituzione di un Gruppo tecnico presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, composto da membri nominati dalle parti sociali, che svolge attività di osservatorio e monitoraggio dello stato di applicazione del presente decreto legislativo.

4. Il Comitato e il Gruppo tecnico restano in carica per la durata di tre anni, al termine dei quali presentano al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione di fine mandato ai fini dell'eventuale proroga degli organismi medesimi.

5. All'istituzione ed al funzionamento del Comitato tecnico e del Gruppo tecnico di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato tecnico e al Gruppo tecnico non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 15

Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni

1. Qualora la SCE sia una impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa né alle sue affiliate o succursali interessate. Qualora, conformemente all'art. 3, commi da 7 a 10 del presente decreto legislativo, la delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare i negoziati o di porre termine a quelli già iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.

2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi societari previste dalla normativa, dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari diverse da quelle del presente decreto legislativo, non si applicano alle SCE costituite conformemente al Regolamento 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) e al presente decreto legislativo.

3. Il presente decreto legislativo non pregiudica:

a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti dalla normativa e dagli accordi collettivi vigenti ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti societari, diversi da quelli del presente decreto legislativo, di cui godono i lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate, diversi dalla partecipazione agli organi della SCE;

b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla normativa e dagli accordi collettivi vigenti, ovvero dagli atti costitutivi societari diverse da quelle del presente decreto legislativo di cui sono destinatarie le affiliate della SCE.

Art. 16

Oneri finanziari

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Il presente decreto legislativo munito del sigillo dello stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Parte prima: Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori

1. Al fine di realizzare l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti agli articoli 7 e 8 del presente decreto legislativo, è istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:

a) l'organo di rappresentanza è composto da lavoratori della SCE e delle sue affiliate e succursali interessate, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi nazionali di riferimento;

b) l'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene conformemente alla normativa vigente, nonché all'accordo interconfederale del 13 settembre 1994, ai contratti collettivi nazionali di riferimento. Qualora i predetti accordi interconfederali non trovino applicazione le modalità di nomina, designazione o elezione dei rappresentanti dei lavoratori devono mirare a promuovere il principio di non discriminazione;

c) qualora si verificano modificazioni nella struttura organizzativa della SCE:

1) con allocazione di una o più unità locali nuove situate in uno Stato Membro che in precedenza non era coinvolto nella SCE: i lavoratori di tale unità devono, nei termini previsti dalle norme nazionali designare o eleggere un loro rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori;

2) con soppressione di una o più unità locali presenti in uno Stato Membro: i rappresentanti dei lavoratori delle unità locali di uno Stato Membro decadono dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso si ridetermina nella composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;

3) con alterazione della distribuzione dell'occupazione nell'ambito della SCE, sue affiliate o dipendenti interessate per una quota pari almeno al 10% dell'occupazione totale del complesso di tale società: la rappresentanza dei lavoratori che operano nei singoli stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni intervenute.

d) Se le sue dimensioni lo giustificano l'organo di rappresentanza elegge al suo interno un comitato composto al massimo da tre membri;

e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;

f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in proporzione al numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro dalla SCE nonché dalle sue affiliate o succursali interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio

per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato nell'insieme degli Stati membri;

g) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 è informato della composizione dell'organo di rappresentanza;

h) Entro quattro anni dalla sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in merito all'opportunità di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7 del presente decreto legislativo, oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate ai sensi del presente allegato. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformità all'articolo 4 del presente decreto legislativo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 3 (commi da 6 a 10), 4, 5 e 6 del presente decreto legislativo e l'espressione "delegazione speciale di negoziazione" è sostituita da "organo di rappresentanza". Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate ai sensi delle disposizioni di riferimento.

Parte seconda:

Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione

1. Le competenze e i poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SCE sono disciplinati dalle seguenti norme:

a) la competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano la stessa SCE o qualsiasi sua affiliata o succursale situata in un altro Stato membro ovvero che eccedono i poteri degli organi decisionali in un singolo Stato membro;

b) fatte salve le riunioni tenute ai sensi della lettera e), l'organo di rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato in tempo utile, e a tal fine di incontrare l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE almeno una volta l'anno, in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo all'evoluzione delle attività e delle prospettive della SCE. Le direzioni locali ne sono informate;

c) l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE trasmette all'organo di rappresentanza gli ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso, di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati all'assemblea generale dei membri;

d) la riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SCE: struttura, situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attività, della produzione e delle vendite, situazione ed evoluzione probabile dell'occupazione, iniziative connesse alla responsabilità sociale delle imprese, investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e licenziamenti collettivi;

e) qualora si verificano circostanze eccezionali che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in tempo utile. L'organo di rappresentanza o, se questi decida in tal senso anche per

motivi di urgenza, il comitato di cui all'allegato, parte prima, comma 1, lettera d) ha il diritto di riunirsi, a sua richiesta, con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato nell'ambito della SCE, avente la competenza a prendere autonome decisioni, per essere informato e consultato sulle misure che incidono sugli interessi dei lavoratori;

f) qualora l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 decida di non agire conformemente al parere espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l'organo competente della SCE nella prospettiva di trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc, hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in questione;

g) le riunioni di cui sopra lasciano impregiudicate le prerogative dell'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003;

h) prima delle riunioni con l'organo competente ai sensi del Regolamento CE n. 1435/2003 della SCE, l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato conformemente alla lettera f) della presente parte seconda, può riunirsi senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti;

i) fatto salvo l'articolo 10 del presente decreto legislativo, i membri dell'organo di rappresentanza informano i rappresentanti dei lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e consultazione;

l) l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc può farsi assistere da esperti di sua scelta;

m) nella misura in cui ciò risulta necessario allo svolgimento dei loro compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di formazione senza perdita di retribuzione;

n) le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SCE, che fornisce ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la formazione a ciò finalizzata. In particolare, la SCE prende a proprio carico - salvo diverso accordo con l'organo di rappresentanza - le spese di organizzazione e di interpretazione delle riunioni, le spese relative ad un solo esperto nonché le spese di soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato ad hoc.

Parte terza:

Disposizioni di riferimento per la partecipazione

1. La partecipazione dei lavoratori alla SCE è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) nel caso di una SCE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SCE. A tal fine, è applicata la successiva lettera b);

- b) negli altri casi di costituzione di una SCE i lavoratori della SCE e delle sue affiliate o succursali interessate o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad eleggere, designare, indicare i nominativi o ad opporsi alla designazione di un numero di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SCE pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell'iscrizione della SCE;
- c) se nessuna delle entità giuridiche partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione prima dell'iscrizione della SCE, non vi è l'obbligo di introdurre disposizioni per la partecipazione dei lavoratori;
- d) la ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i lavoratori della SCE possono indicare i nominativi dei membri di detti organi od opporvisi, sono decise dall'organo di rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SCE impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o più Stati membri non sono soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa un membro di uno di tali Stati, in particolare, se del caso, dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;
- e) la disciplina dei criteri di ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori è definita dalla contrattazione collettiva a livello nazionale ;
- f) tutti i membri eletti, designati o indicati dall'organo di rappresentanza nell'organo di amministrazione o, se del caso, di vigilanza della SCE, sono membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che rappresentano i membri della cooperativa, compreso il diritto di voto.